

**Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 577 del 20/01/1983**

Formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione di immobili - in genere - collazione ed eventuale riduzione della liberalità iure hertis - condizioni - limiti.*

Poiché la proprietà del bene donato passa al donatario al momento dell'atto, ai fini della collazione e dell'eventuale riduzione della liberalità iure hertis, occorre avere riguardo alla consistenza del bene a tale momento, mentre sono irrilevanti, ai predetti fini, gli ampliamenti e gli accrescimenti del bene intervenuti fra la donazione e la morte del donante.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 577 del 20/01/1983